



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE

N. 174 DEL 20/03/2015

DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI IN SOSTA VIETATA AI SENSI DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285, COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10.09.1993 N. 360 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL CODICE DELLA STRADA (D.P.R. 16.12.1992 N. 495) E SUCCESSIVE MODIFICHE. ANNI 2015-2016 - AGGIUDICAZIONE.

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO

SERVIZIO

SERVIZIO DI STAFF ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DEL SINDACO

IL COMANDANTE

Ruggero Ruggiero

IL COMANDANTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

RICHIAMATA la determinazione del Comandante n. 5 del 17/01/2015 “Determinazione a contrarre tramite procedura negoziata semplificata, per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori in sosta vietata ai sensi del d.lgs. 30.04.1992 n. 285, così come modificato dal d.lgs. 10.09.1993 n. 360 e del relativo regolamento di esecuzione al codice della strada (d.p.r. 16.12.1992 n. 495) e successive modifiche. anni 2015-2016 - approvazione atti di gara”;

VISTO CHE:

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
- l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;

VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per il servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it ;

VERIFICATO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica il servizio in oggetto non risulta reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che con determinazione del Comandante n. 5 del 17/01/2015 si è dato corso alle procedure necessarie all'espletamento della gara informale, mediante procedura negoziata semplificata, per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori in sosta vietata ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, così come modificato dal D.Lgs. 10.09.1993 n. 360 e del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e

successive modifiche;

DATO ATTO che alla data stabilita è pervenute una sola busta consegnata alle ore 11,43 del 30/01/2015 Prot. E. 0003247 dalla ditta

Garage Jolly srl-
Via Malpasso, 1486/D
47842 San Giovanni in Marignano RN

VERIFICATO che

- a) l'istanza di partecipazione è stata formulata in maniera corretta e completa di relativi allegati
- b) l'offerta economica è stata redatta secondo il modello predisposto dall'ente

DATO ATTO che la Ditta Garage Jolly srl di San Giovanni in Marignano (RN) rispetto alla percentuale di base stabilita al 20% ha offerto la percentuale di rialzo pari al 1% così come risulta da offerta prot. 003247 del 30/01/2015.

DATO ATTO, così come indicato nella lettera d'invito che anche in caso di presentazione di una sola offerta, purchè rispondente ai requisiti, si procede all'aggiudicazione della presente gara;

VISTO il verbale di aggiudicazione di cui si allega copia e che costituisce parte integrale e sostanziale della presente determinazione;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono...”ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (che ha sostituito l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP) è il seguente: **Z3212BA4AF**;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di procedere all'aggiudicazione della presente gara alla **Ditta Garage Jolly srl-Via Malpasso, 1486/D - 47842 San Giovanni in Marignano RN** – che rispetto alla percentuale di base stabilita al 20% ha offerto la percentuale di rialzo pari al 1%

così come risulta da offerta prot. 003247 del 30/01/2015 e da relativo verbale di aggiudicazione di gara;

- 2) di QUANTIFICARE l'importo stimato del contratto per il primo biennio in €. 21.000,00 calcolato sulla base dei dati statistici riferiti al biennio 2013/2014;
- 3) di DARE atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice SMART CIG **Z3212BA4AF** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
- 4) di STABILIRE, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che l'importo complessivo risultante dalla procedura di gara sarà imputato sul capitolo d'entrata 410001 "Proventi dal Servizio di traino e custodia dei veicoli" del bilancio 2015;
- 5) di dare esecuzione alla presente determinazione mediante stipula di contratto, di cui si allega copia e costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che avrà durata di due anni dalla data di sottoscrizione;
- 6) di dare avvio all'esecuzione, nelle more della stipulazione del contratto e previa costituzione della cauzione, così come previsto all'art. 2 e all'art. 9 del capitolato speciale di cui si allega copia e costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 7) di DARE ATTO che dovrà essere depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della Ditta concessionaria del servizio;
- 8) di INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il dott. Ruggero Ruggiero per gli adempimenti della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO MESSI - POSTA

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 20/03/2015

Firmato

RUGGIERO RUGGERO / *ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE



Rif. Int. 47/15/PM
Prot. Gen. 0003469/2015

Cattolica, 2 febbraio 2015

VERBALE di AGGIUDICAZIONE di GARA

In esecuzione della determinazione del Comandante n. 5 del 17/01/2015 "Determinazione a contrarre tramite procedura negoziata semplificata, per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori in sosta vietata ai sensi del d.lgs. 30.04.1992 n. 285, così come modificato dal d.lgs. 10.09.1993 n. 360 e del relativo regolamento di esecuzione al codice della strada (d.p.r. 16.12.1992 n. 495) e successive modifiche. anni 2015-2016 - approvazione atti di gara",

– alla presenza del Comandante della Polizia Municipale/Responsabile del procedimento dott. Ruggero Ruggiero e dell'Assistente di PM Marilena Gasperini, il giorno 02 febbraio 2015 alle ore 11,00 presso la sede della Polizia Municipale, in Cattolica, Piazza Roosevelt n. 7, si dà inizio alle operazioni relative all'apertura delle buste

– si dà atto che è pervenuta una sola busta consegnata alle ore 11,43 del 30/01/2015 Prot. E. 0003247 dalla ditta

Garage Jolly srl-
Via Malpasso, 1486/D
47842 San Giovanni in Marignano RN

– il dott. Ruggero Ruggiero in seduta pubblica procede all'apertura della busta e dall'esame risulta che
a) l'istanza di partecipazione è stata formulata in maniera corretta e completa di relativi allegati
b) l'offerta economica è stata redatta secondo il modello predisposto dall'ente

Così come indicato nella lettera d'invito, anche in caso di presentazione di una sola offerta, purchè rispondente ai requisiti, si procede all'aggiudicazione della presente gara alla **Ditta Garage Jolly srl-Via Malpasso, 1486/D - 47842 San Giovanni in Marignano RN** – che rispetto alla percentuale di base stabilita al 20% ha offerto la percentuale di rialzo pari al 1% così come risulta da offerta prot. 003247 del 30/01/2015.



Il Comandante
Polizia Municipale – Traffico –
dott. Ruggero Ruggiero

L'Assistente di PM
Marilena Gasperini

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA
AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI IN SOSTA VIETATA
AI SENSI DEL D.LGS. 30.04.1992 N. 285 COSI’ COME MODIFICATO DAL
D.LGS. 10.09.1993 N. 360. ANNI 2015-2016**

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di rimozione, trasporto e custodia autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, a seguito di accertamento di violazione o di rinvenimento in stato di abbandono in aree pubbliche e/o private aperte a pubblico passaggio, nonché del blocco dei veicoli su disposizione del personale del Comando di Polizia Municipale di Cattolica, disciplinato dagli artt. 159 e 215 del Codice della Strada, nonché degli artt. 354, 397, 398 del relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni due decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.
2. In caso di necessità o di urgenza, sussistendone i presupposti di legge, su disposizione del Comandante, si può dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all’art. 10.

Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Rimozione veicoli a seguito di accertamento violazione

L’intervento di rimozione dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Municipale. E’ fatto divieto assoluto di provvedere alla rimozione senza la succitata richiesta e/o autorizzazione da parte del Comando.

Il concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del codice della strada e sue norme complementari, non oltre i 30 minuti dalla richiesta, effettuando il percorso più conveniente all’utente dalla depositeria al luogo dell’intervento.

I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la depositeria messa a disposizione dal concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o di persona da lui appositamente delegata.

Il Concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, la custodia giudiziaria dei veicoli in deposito con l’obbligo di conservarli e custodirli.

La restituzione del veicolo rimosso dovrà avvenire, nell’arco orario della apertura del Comando di Polizia Municipale, a seguito di autorizzazione del medesimo, nonché previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, ai sensi dell’articolo 215 comma 2 del Codice della Strada, attestato da apposita ricevuta fiscale del concessionario. Nelle ore di chiusura del Comando Polizia Municipale la restituzione dovrà essere effettuata direttamente dal personale addetto del Concessionario, previo, comunque, avvenuto pagamento delle spese, rilascio di apposita ricevuta fiscale e trasmissione al Comando Polizia Municipale dei dati relativi alla persona che ritira il veicolo e degli estremi del documento esibito.

Dell’avvenuta restituzione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata, contenente l’espressa dichiarazione di

quest'ultimo che il veicolo non ha subito danni palesi o occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale deve essere rilasciata all'interessato.

Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 215 comma 4 del Codice della Strada.

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda ritirare lo stesso ma solo gli oggetti giacenti dentro il veicolo, il personale della Polizia Municipale intervenuto provvederà a redigere apposito verbale in triplice copia, relativa agli oggetti restituiti, verbale che dovrà essere sottoscritto dal custode, dal richiedente e dagli agenti operanti.

Il Concessionario dovrà comunicare mensilmente (entro il giorno 10 del mese successivo), la giacenza dei veicoli rimossi custoditi nella depositaria, a mezzo comunicazione mail al Comandante Corpo Polizia Municipale (poliziamunicipale@cattolica.net);

2. Rimozione veicoli a motore abbandonati e di relitti di veicoli

Il concessionario dovrà provvedere, sempre su richiesta del Comando di Polizia Municipale, alla rimozione dei veicoli in sosta su suolo pubblico o in luoghi soggetti a pubblico passaggio che, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano in stato di abbandono.

I veicoli rinvenuti in stato di abbandono dovranno essere custoditi fino alla loro alienazione e/o distruzione secondo le modalità stabilite dalle norme del Codice della Strada.

Su richiesta del Comando di Polizia Municipale, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione dei relitti dei veicoli a motore abbandonati dei quali non sia possibile individuare i proprietari.

3. Soccorso stradale gratuito per i veicoli della polizia municipale all'interno della Provincia di Rimini

Qualora venga richiesto, il concessionario dovrà provvedere al recupero e contestuale trasporto verso la sede indicata dal richiedente dei veicoli in dotazione al Comando di polizia Municipale qualora si trovino in avaria all'interno della Provincia di Rimini. La richiesta potrà essere effettuata dalla Centrale Radio o direttamente dal personale in servizio e l'esecuzione del servizio viene svolto a titolo gratuito.

Articolo 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO

Le tariffe, **comprensive di IVA**, da praticare per tutto il periodo della convenzione, ossia 01/01/2015-31/12/2016(solo in caso di proroga e se il concedente lo riterrà opportuno si procederà ad aggiornamento istat delle tariffe), dovranno essere quelle qui di seguito elencate :

ATTIVITA'	TARIFFA IVA COMPRESA
Rimozione veicoli massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t. orario notturno va dalle ore 22,00 alle ore 6,00.	a) tariffa diurna Euro 76,50 b) tariffa festiva e notturna Euro 99,00 c) tariffa per chiamata senza rimozione Euro 46,50 d) tariffa per chiamata senza rimozione festiva e notturna Euro 58,00
Rimozione veicoli massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t. orario notturno va dalle ore 22,00 alle ore 6,00.	a) tariffa diurna Euro 99,00 b) tariffa festiva e notturna Euro 128,00 c) tariffa per chiamata senza rimozione Euro 56,00 d) tariffa per chiamata senza rimozione festiva e

	notturna Euro 68,00
Rimozione veicoli massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. orario notturno va dalle ore 22,00 alle ore 6,00.	Tariffa della categoria precedente aumentata del 10% per ogni t. o frazione di t. superiore al valore di 3,5 t. e con ulteriore maggiorazione del 30% in caso di rimozione effettuata in orario notturno o in orario festivo.
Rimozione ciclomotori e motocicli orario notturno va dalle ore 22,00 alle ore 6,00.	a) tariffa diurna Euro 44,00 b) tariffa festiva e notturna Euro 57,00 c) tariffa per chiamata senza rimozione Euro 31,00 d) tariffa per chiamata senza rimozione festiva e notturna Euro 41,00
Custodia giornaliera o per frazione di giorno veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.	Euro 6,00
Custodia giornaliera o per frazione di giorno veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.	Euro 7,00
Custodia giornaliera o frazione di giorno ciclomotori e motocicli	Euro 3,00
Tariffa oraria per ogni carro attrezzi per interventi a richiesta della Polizia Municipale indipendentemente dai veicoli rimossi.	Euro 50,00
Oltre alle tariffe stabilite, il depositario nulla può pretendere per la custodia, per le prime 12 (dodici) ore	
Nel caso in cui le operazioni di intervento siano effettuate con un unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito, sulle tariffe di cui sopra deve essere praticata una riduzione pari al 20% del prezzo.	
Se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi del comma 2 dell'art. 397 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche, previo pagamento della tariffa per chiamata senza rimozione della rispettiva categoria del veicolo.	
Per eventuali casi di rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine Pubblico o di Pubblica necessità nulla è dovuto dai proprietari degli stessi e dal Comando di Polizia Municipale;	

1. L'esecuzione del servizio di **rimozione dei veicoli a motore abbandonati o di relitti di veicoli**, non comporterà alcun onere per l'Amministrazione Comunale entro il tetto di:

- 10 veicoli con massa compresa tra 1,5 e 3,5 t;
- 10 veicoli complessivi individuati tra le categorie : motocicli ciclomotori e biciclette.

Oltre i suddetti limiti e sempre nel caso in cui non sia possibile rintracciare l'intestatario del veicolo o l'autore dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale corrisponderà al concessionario un compenso forfettario pari a:

- ✓ euro 60 **iva compresa** onnicomprensivi per ogni veicolo con massa compresa tra 1,5 t e 3,5 t;
- ✓ euro 25 **iva compresa** onnicomprensivi per ogni veicolo per le categorie motocicli, ciclomotori e biciclette;

Articolo 5 - REQUISITI RICHIESTI E MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Il servizio verrà aggiudicato con gara informale mediante procedura negoziata semplificata, nel rispetto dei principi del codice dei contratti, come riassunti all'art. 30 comma 3 del citato codice.
2. Potranno partecipare alla suddetta **gara informale, mediante procedura negoziata semplificata**, imprese in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e della licenza di rimessa ai sensi dell'art.19 del DPR 616/1977, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività oggetto dell'affidamento e che, tenuto conto dell'esigenza di celerità del servizio e della volontà di arrecar il minor disagio possibile al trasgressore, assicurino:
 - ✓ la disponibilità di area idonea destinata a depositaria per i veicoli rimossi, ubicata nel Comune di Cattolica e/o in Comuni limitrofi, coperta e/o scoperta, recintata;
 - ✓ il rispetto delle obbligazioni tutte previste nella lettera di invito e nel presente capitolato con particolare riferimento:
 - a) all'obbligo di utilizzo nel servizio di almeno un autoveicolo adibito a rimozioni, avente le caratteristiche tecniche definite dall'articolo 12 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
 - b) l'impiego di personale specializzato con esperienza nel settore, in numero adeguato (e comunque non inferiore a due unità), in possesso della patente di guida prescritta, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro.
3. L'aggiudicazione avrà luogo in favore dell'impresa che indicherà la percentuale di maggior rialzo da applicarsi alla percentuale di base, stabilita al 20%, sulle tariffe relative alle varie prestazioni rientranti nell'affidamento in oggetto e riportate al precedente articolo 4.

Articolo 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La ditta concessionaria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. Il legale rappresentante è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato, provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il rappresentante non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione il Comune fissa, con lettera raccomandata, un nuovo termine per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'affidamento.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto d'affidamento possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza del concessionario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente.

Articolo 7 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Formano parte integrante del contratto:
 - a) il presente capitolato speciale
 - b) la lettera d'invito
 - c) l'offerta economica.

Articolo 8 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, consistenti:
 - a) nelle spese per bolli relative al contratto, alle copie e agli atti allegati;
 - b) nelle eventuali spese per diritti di segreteria per il rogito del contratto, per le sue copie e per gli atti allegati;
 - c) nell'eventuale imposta di registro sul contratto e sui suoi allegati e spese accessorie.
2. L'impresa affidataria versa l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.

Articolo 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.lgs n. 163 del 2006, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari ad € 2.100,00;
La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.
2. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993 ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del medesimo D.lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia.
3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
4. La cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale.
5. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.

Articolo 10 - INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto ha inizio dal giorno della stipulazione dello stesso, salvo quanto previsto all'art. 2 comma 2.
2. Nel caso di inizio dell'esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Articolo 11 - OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE

1. L'impresa concessionaria dovrà espletare il servizio dettagliato all'art. 3 nel rispetto delle disposizioni vigenti nella materia oggetto del contratto e di quelle contenute nel presente capitolato ed è tenuta in particolare ad:
 - espletare il servizio tutti i giorni compresi i festivi e per tutte le 24 ore;
 - eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio stesso;
 - effettuare le rimozioni dei veicoli e curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall'art. 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del C.P.;
 - esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza;
 - utilizzare per l'espletamento del servizio:
 - almeno un autoveicolo adibito a rimozioni, avente le caratteristiche tecniche previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada;
 - almeno due unità di personale specializzato con esperienza nel settore, o comunque in numero adeguato per l'espletamento del servizio, in possesso della patente di guida, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
 - documentare, prima dell'avvio del servizio, la disponibilità dei mezzi e del personale di cui sopra, nonché comunicare con tempestività al Comando di Polizia Municipale ogni variazione in ordine ai veicoli;
 - attenersi, per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Municipale, fermo restando il rinvio alla vigente normativa.
2. Nel caso della rimozione il concessionario del servizio assume, a tutti gli effetti di legge, il ruolo di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli.
3. Il personale della Polizia Municipale dispone la rimozione, redigendo apposito verbale dove dovranno essere riportati dettagliatamente: le condizioni dei veicoli relativamente alla carrozzeria e delle parti esterne, l'elenco degli oggetti eventualmente presenti e visibili dall'esterno nell'abitacolo del mezzo, nonché gli eventuali danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione.

4. Presso il Comando di Polizia Municipale verrà istituito un registro, non necessariamente cartaceo, mantenuto costantemente aggiornato, dove saranno riportate in ordine cronologico le rimozioni/blocchi disposti ed effettuati, nonché i seguenti dati:
 - numero progressivo della rimozione;
 - ditta incaricata della rimozione;
 - località in cui è avvenuta la rimozione;
 - orario di rimozione;
 - tipo di veicolo;
 - targa veicolo;
 - data di riconsegna veicolo;
 - estremi della quietanza del pagamento (se avvenuto).

5. Il concessionario dovrà fornire, a fine giornata, tramite mail all'indirizzo poliziamunicipale@comune.net e via fax al n°0541/966793, il resoconto dei veicoli rimossi, di quelli ritirati e di quelli ancora in giacenza, nonché dei verbali redatti e di tutte le informazioni inerenti la gestione del servizio, ferma rimanendo la comunicazione mensile di cui all'art. 3 del presente capitolato e relativa alla giacenza dei veicoli rimossi e custoditi nella depositaria.

Articolo 12 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. L'Impresa affidataria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.
2. L'affidatario è tenuto in particolare all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. L.gs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei lavoratori.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile.
4. L'impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:
 - di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
 - di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.
5. L'impresa applica, altresì, il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Articolo 13 – SUBCONCESSIONE

1. E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, di cedere il contratto e di subconcedere tutto il servizio affidato.
2. La subconcessione è consentita, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge in materia di subappalto, previa autorizzazione scritta del Comune.
3. In caso di ricorso alla subconcessione senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subconcessionario occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 14 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto medesimo.
2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale dal quale dovranno risultare le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che si ritengono necessarie per la migliore gestione del servizio.
3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati della ditta concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Articolo 15 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 16 - RESPONSABILITA'

Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti e indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto di concessione.

Il concessionario, a tal fine, dovrà contrarre specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile, per un massimale non inferiore a euro 1.549.370, quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti dall'articolo 1 comma 1 lettere A) e B) del D.M. 4/09/98 n. 401 e non inferiore a euro 2.258.284 quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto dall'articolo 1 comma 1 lettera C) del predetto decreto.

Articolo 17 - PENALITA': FATTISPECIE E IMPORTI

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato saranno applicate le seguenti penali:
 - Per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 16: € 250,00 per ogni richiamo o diffida.
 - Per ogni richiesta di rimozione non effettuata, senza giustificato motivo, entro 30 minuti : € 100,00.

Articolo 18 – PENALITA': MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. L'ammontare delle penali è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dall'art.10.
2. Le penali sono notificate all'impresa a mezzo di pec e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
3. Le penali non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
4. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore ad € 1.000,00 e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

Articolo 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
 - e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
 - g) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore ad € 500,00 o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - i) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

2. In caso di recesso unilaterale da parte dell'affidatario, o di risoluzione del contratto per sua colpa, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all'ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio.

Articolo 20 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con pec e/o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

Articolo 21 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Articolo 22 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

1. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Rimini. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al contratto ad arbitri.

Articolo 23 – NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso riferimento alle norme in materia, nessuna esclusa, in particolare:

- D.Lgs. n. 163/2006;
- D.P.R. n. 207/2010;
- Codice della Strada;
- D.L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii.– Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.